



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

**Disciplina per la composizione e il funzionamento
*dell'Osservatorio regionale per il paesaggio***



888e966b



Disciplina per la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale per il paesaggio

Art. 1 Obiettivi e finalità

1. L'Osservatorio regionale per il paesaggio ha lo scopo di promuovere la salvaguardia, la valorizzazione, la gestione e la riqualificazione dei paesaggi del Veneto.
2. L'Osservatorio regionale per il paesaggio estende la propria attività a tutto il territorio regionale, agli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani, si occupa dei paesaggi che possono essere considerati eccezionali, dei paesaggi della vita quotidiana e di quelli degradati.
3. L'Osservatorio regionale per il paesaggio informa la propria attività ai principi stabiliti dalla Convenzione europea del paesaggio ed in conformità alle disposizioni del D.lgs. 42/04, articoli 131 e 133, promuove la tutela e valorizzazione del paesaggio, inteso come espressione di elementi identitari, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni, salvaguardando i valori culturali che esso esprime, attraverso apposite attività di conoscenza, informazione, formazione, promozione, riqualificazione e fruizione.
4. L'Osservatorio regionale per il paesaggio costituisce punto di riferimento e coordinamento regionale per gli aspetti paesaggistici, compresi quelli relativi agli interventi di interesse regionale, raccogliendo dati da archiviare ed elaborare, al fine di predisporre orientamenti per gli strumenti di pianificazione, avanzando proposte per promuovere e valorizzare i paesaggi veneti ed elaborare criteri per la redazione di linee guida finalizzate ad una corretta gestione e governo del territorio.

Art. 2 Attività

1. Al fine che tutto il territorio-paesaggio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato e correttamente gestito in ragione dei valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono, l'Osservatorio regionale per il paesaggio promuove prioritariamente le seguenti attività propositive e di monitoraggio:
 - raccolta e valutazione delle istanze provenienti dalle popolazioni anche attraverso gli Osservatori locali e promozione delle relative azioni;
 - raccolta e divulgazione di dati e informazioni sui valori, sullo stato del paesaggio del Veneto, anche attraverso il sito web dedicato e i Quaderni dell'Osservatorio regionale per il paesaggio;
 - formazione e aggiornamento in materia paesaggistica, ai sensi dell'art. 45 ter, comma 6 lett. i) della L.R. 23.4.2004, n. 11 e successive modifiche e integrazioni;
 - conoscenza dei paesaggi del Veneto, delle dinamiche che li hanno originati e che li trasformano;
 - promozione di iniziative per la tutela, valorizzazione e promozione del paesaggio veneto;
 - predisposizione di linee guida e criteri operativi, per una corretta gestione e governo del paesaggio;
 - promozione di azioni dirette al recupero e riqualificazione dei paesaggi compromessi o degradati;
 - coordinamento delle attività degli Osservatori locali aderenti alla Rete regionale degli Osservatori locali per il paesaggio;
 - decisione in ordine alle richieste di adesione alla Rete regionale degli Osservatori locali per il paesaggio;
 - assegnazione del "Premio per il paesaggio veneto" per le attività realizzate per la tutela e valorizzazione del paesaggio;
 - creazione di un archivio per la raccolta dei dati relativi al paesaggio;
 - creazione di un sistema di monitoraggio sulle dinamiche di trasformazione dei paesaggi;



- segnalazione dei casi di particolare rilevanza nel settore della salvaguardia, della valorizzazione e della gestione dei paesaggi veneti da proporre all'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, per la selezione della candidatura italiana al "Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa".
2. Per l'attuazione delle attività di cui al comma 1, l'Osservatorio regionale predispone un programma biennale delle attività.

Art. 3 Strumenti dell'Osservatorio

1. Le attività dell'Osservatorio regionale, in relazione alla loro rilevanza, sono approvate con deliberazione di Giunta regionale, qualora rientrino nelle fattispecie di cui all'art. 45 ter della L.R. 23.4.2004, n. 11 e successive modifiche e integrazioni.
Le attività non di competenza della Giunta regionale sono approvate con provvedimento del Direttore della Direzione Pianificazione territoriale in qualità di Direttore dell'Osservatorio.
2. L'Osservatorio può esprimere inoltre pareri paesaggistici a supporto delle strutture competenti su opere di interesse regionale di cui all'art. 45 ter, comma 6 lettera g) della L.R. 23.4.2004, n. 11 e successive modifiche e integrazioni.
3. Al fine della realizzazione delle attività l'Osservatorio promuove accordi tra Enti Pubblici, Associazioni e Privati.

Art. 4 Composizione dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio regionale per il paesaggio, istituito presso la Direzione Pianificazione territoriale, è costituito da:
 - a) Direttore;
 - b) Coordinatore;
 - c) Comitato scientifico;
 - d) Segreteria tecnico-scientifica.
2. Il Direttore rappresenta l'Osservatorio e approva, con proprio provvedimento, le proposte formulate dal Comitato scientifico, in ordine alle attività di cui all'art. 2.
Il Direttore assume altresì le decisioni e adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento dell'Osservatorio.
L'incarico di Direttore dell'Osservatorio viene assunto dal Direttore della Direzione Pianificazione territoriale.
3. Il Coordinatore dell'Osservatorio è il Direttore della Unità Organizzativa Pianificazione ambientale, paesaggistica e Sistema Informativo.
Il Coordinatore rappresenta l'Osservatorio in caso di assenza o impedimento del Direttore e sovrintende alle attività della Segreteria tecnico-scientifica.
4. L'Osservatorio e il Comitato scientifico, nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2, si avvalgono del supporto tecnico, amministrativo e organizzativo della Segreteria tecnico-scientifica.

La Segreteria tecnico-scientifica in particolare verbalizza il contenuto delle discussioni del Comitato, redige i testi delle proposte da sottoporre ad approvazione e svolge attività di diffusione dei risultati conseguiti, provvede alla pubblicazione degli studi e degli atti emanati nella collana dei Quaderni dell'Osservatorio regionale per il paesaggio e nel sito web dedicato. Provvede inoltre a predisporre il Rapporto annuale sull'attività svolta, di cui all'art. 5 comma 4.

Effettua l'istruttoria sulle domande di adesione alla Rete regionale degli Osservatori locali per il paesaggio.



888e966b



Il Responsabile della Segreteria tecnico-scientifica è il titolare della Posizione Organizzativa Osservatorio del paesaggio, monitoraggio e coordinamento rete osservatori locali.

I componenti della Segreteria tecnico-scientifica sono nominati dal Direttore della Direzione Pianificazione territoriale su proposta del Coordinatore dell'Osservatorio.

5. Il Comitato scientifico è composto da:

- a) Direttore dell'Osservatorio;
- b) Coordinatore dell'Osservatorio;
- c) Direttore della Unità Organizzativa Promozione e valorizzazione culturale, o un suo delegato;
- d) Direttore della Unità Organizzativa Pianificazione territoriale strategica e cartografia, o un suo delegato;
- e) Direttore della Unità Organizzativa Urbanistica, o un suo delegato;
- f) Direttore della Unità Organizzativa Strategia regionale della Biodiversità e Parchi, o un suo delegato;
- g) Direttore della Unità Organizzativa Agroambiente, o un suo delegato;
- h) Direttore della Unità Organizzativa Foreste e Selvicoltura, o un suo delegato;
- i) Direttore della Unità Organizzativa Bonifica e irrigazione, o un suo delegato;
- l) due rappresentanti designati dall'Università IUAV di Venezia;
- m) due rappresentanti designati dall'Università Ca' Foscari di Venezia;
- n) due rappresentanti designati dall'Università degli Studi di Padova;
- o) due rappresentanti designati dall'Università degli Studi di Verona;
- p) Direttore del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per il Veneto, o un suo delegato.

Il Comitato scientifico è presieduto dal Direttore Unità Organizzativa Promozione e valorizzazione culturale.

In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di Presidente sono svolte dal Direttore dell'Osservatorio.

In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di Coordinatore dell'Osservatorio nel Comitato scientifico sono svolte dal Responsabile della Segreteria tecnico-scientifica dell'Osservatorio regionale.

Il Comitato scientifico formula proposte ed esprime pareri relativamente alle attività dell'Osservatorio di cui all'art. 2.

6. Il Presidente del Comitato convoca le sedute, stabilisce l'ordine del giorno e presiede la riunione.
Il Presidente può invitare a partecipare alle sedute del Comitato, con funzioni di supporto culturale e scientifico: enti, fondazioni, associazioni, ordini professionali.

Art. 5 Funzionamento del Comitato scientifico

1. Le riunioni sono convocate dal Presidente e comunicate via e-mail, dalla Segreteria tecnico-scientifica dell'Osservatorio regionale per il paesaggio ai componenti e agli altri soggetti che il Presidente ritiene utile coinvolgere.
2. Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza del 50% più uno dei componenti.
3. Le relative decisioni vengono assunte a maggioranza semplice dei componenti presenti e a parità di voti prevale il voto del Presidente.
4. Il Direttore dell'Osservatorio presenta al Comitato scientifico il Rapporto annuale sull'attività svolta dall'Osservatorio, predisposto dalla Segreteria tecnico-scientifica.
5. Il Comitato approva un Regolamento per il proprio funzionamento.



888e966b



Art. 6 Norme transitorie

1. Il Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale per il paesaggio, nella nuova composizione, si riunisce entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
2. Le designazioni dei rappresentanti delle università rimangono valide fino a diversa designazione.
3. Fino all'approvazione di un nuovo Regolamento per il funzionamento del Comitato scientifico, resta in vigore il Regolamento approvato nella seduta del Comitato del 26 settembre 2012, per le parti non in contrasto con il presente provvedimento.

